



# COMUNE DI TRESANA

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

## Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2019

**VISTA** la legge 09.12.1998 n. 431 e successive modifiche ed integrazioni recante " Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo ";

**VISTO** il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19 luglio 1999, che fissa i requisiti minimi per beneficiare del suddetto contributo ;

**VISTI** i principi fissati della Regione Toscana con Deliberazione della Giunta Regionale n. 581 del 6 maggio 2019;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 05.07.2019;

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rende noto che, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, e per i successivi **TRENTA** giorni i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto stabilito dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

#### Art. 1 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del bando:

- a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Al presente bando può partecipare anche il cittadino di altro Stato a condizione che sia titolare di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) in corso di validità ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 286/1998 e s.m.i.;
- b) avere la residenza anagrafica nel Comune di Tresana e nell'immobile con riferimento al quale si chiede il contributo;
- c) essere titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'importo di registro, riferito all'alloggio in cui si ha la residenza. La titolarità del contratto di locazione non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile, con esclusione degli alloggi di E.R.P. disciplinati dalla L.R. 2/2019 e successive modifiche, e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- d) non essere titolare di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato nel Comune di Tresana o Comune limitrofo ubicato ad una distanza pari od inferiore a 50 km. dal Comune di Tresana. La distanza si calcola considerando la tratta più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). L'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
- e) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

Le disposizioni di cui alle lettere d) e e) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra Autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

f) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

g) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere e) ed f);

h) essere in possesso di certificazione I.S.E.E., in corso di validità e priva di omissioni/difformità, dalla quale risulti il valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi della normativa vigente (DPCM n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i.), non superiore ad € 28.684,36;

i) essere in possesso di certificazione dalla quale risultino il valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), il valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E., calcolati ai sensi della normativa vigente (DPCM n. 159 del 05/12/2013), rientranti entro i valori di seguito indicati:

**Fascia A:** valore I.S.E. uguale o inferiore a € 13.338,26 (importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2019). Incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. non inferiore al 14%;

**Fascia B:** valore I.S.E. compreso tra l'importo di € 13.338,27 e l'importo di € 28.684,36. Incidenza del canone sul valore I.S.E. non inferiore al 24%. Valore I.S.E.E. non superiore a € 16.500,00 (limite per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica, così come aggiornato con delibera della Giunta Regionale per la revisione biennale del limite di reddito);

I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti da parte dell'intero nucleo familiare richiedente alla data di pubblicazione del bando, fatta eccezione del requisito di cui all'art. 1 lettera a) che si riferisce al solo soggetto richiedente.

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della L. n. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale. La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al bando di concorso. Le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a favore dei conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale, non sono cumulabili con i contributi previsti dal presente bando di concorso ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L. 431/1998.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

## **ART. 2 - NUCLEO FAMILIARE**

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di pubblicazione del bando di concorso. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di un altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo. Il nucleo familiare del richiedente si intende inoltre costituito secondo quanto stabilito dal DPCM n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i. *“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”*.

## **ART. 3 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI**

È obbligatoria la presentazione di una certificazione I.S.E./I.S.E.E. predisposta ai sensi della normativa vigente (DPCM n. 159 del 05/12/2013) oppure l'indicazione del codice del protocollo dell'attestazione ISEE.

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000. Le dichiarazioni richieste ai fini del presente bando sono da autocertificare tramite la compilazione del modulo di domanda predisposto dal Comune di Tresana. La dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). Nel caso di dichiarazioni non veritiere, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al recupero della somma erogata, come previsto dall'art. 75 del DPR n. 445 del 28.12.2000.

#### **ART. 4 - REDDITO E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO**

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante dalla certificazione I.S.E. in corso di validità al momento della presentazione della domanda e priva di omissioni / difformità, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa vigente (DPCM n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i.).

Per gli studenti universitari la dichiarazione I.S.E. di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico e secondo quanto stabilito dal DPCM n. 159/2013.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "I.S.E. zero", ovvero che hanno un I.S.E. inferiore rispetto al canone di locazione per il quale chiedono il contributo, è possibile solo nei casi di seguito descritti:

- a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore;
- b) presenza di espressa certificazione, a firma del responsabile dei Servizi Sociali, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;
- c) verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

In caso di presentazione dell'autocertificazione circa la fonte di sostentamento, è obbligatorio allegare la copia carta d'identità e la certificazione reddituale del soggetto che provvede al sostegno economico.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato ed eventuali adeguamenti consentiti dalle norme vigenti, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

#### **ART. 5 - DURATA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO**

Il contributo viene attribuito dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 tenendo conto della data di decorrenza del contratto di locazione e della residenza anagrafica nell'immobile per il quale si chiede il contributo.

Il contributo ha durata annuale, corrisponde a quanto disposto dal Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, dall'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana. La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente il diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata alla effettiva disponibilità di risorse sufficienti.

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. calcolato ai sensi del DPCM n. 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni:

- a) fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo teorico massimo arrotondato di Euro 3.100,00;
- b) fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo teorico arrotondato di Euro 2.325,00.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Il contributo è erogato nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. In caso di risorse finanziarie non sufficienti, il Comune di Tresana si riserva di applicare riduzioni sulle quote spettanti. E' facoltà del Comune, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, destinare una percentuale delle stesse alla fascia "B".

Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", non può superare il 40% delle risorse assegnate. Ai sensi del punto 5.3 della delibera di Giunta Regionale n. 581 del 06/05/2019,

***"l'erogazione del contributo non può essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo risultante da contratto; in ogni caso il contributo non potrà mai essere inferiore ad Euro 200,00"***. In presenza invece di una sola domanda e in caso di riparto di risorse regionali inferiori a tali parametri, è possibile destinare l'intero importo disponibile all'unica domanda ammessa. E' facoltà del Comune stabilire un tetto di canone di locazione massimo da assumere come base di calcolo del 10% del contributo erogabile.

Gli eventuali contributi di importo pari o superiori ai mille euro saranno erogati utilizzando solo sistemi di pagamento tracciabili ai sensi della normativa vigente.

Il Comune eroga il contributo ai beneficiari inseriti in graduatoria su attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione per l'anno di riferimento del presente bando. A tal fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria, dovranno presentare entro il 31/01/2020 copia delle ricevute di pagamento del canone o documento equipollente dal quale risulti chiaramente sia l'importo del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sia la mensilità di riferimento, l'indirizzo dell'alloggio, il nominativo del proprietario. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità del canone di locazione pagate e documentate entro la suddetta scadenza e in rispetto dei limiti previsti dal punto 5.3 della delibera di Giunta Regionale n. 581 del 06/05/2019.

Qualora in seguito alla presentazione delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione risulti effettivamente corrisposto un importo inferiore a quello dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, il contributo da erogare verrà ricalcolato sulla base del reale canone pagato.

Non si dà luogo a rideterminazione della posizione in graduatoria e al ricalcolo del contributo in caso di canoni pagati in misura superiore rispetto a quello dichiarato nella domanda di partecipazione al bando di concorso.

#### **ART. 6 - COLLOCAZIONE DEI RICHIEDENTI NELLE GRADUATORIE COMUNALI**

I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati nella graduatoria comunale, distinti nelle sopra citate fasce A e B, in base alla diversa percentuale di incidenza canone/I.S.E.

#### **ART. 7 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA**

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente bando. Saranno escluse le domande dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, incomplete o presentate successivamente al termine di cui all'art. 10.

Il Responsabile del Servizio, successivamente al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria generale degli aspiranti al contributo esclusivamente sulla base delle autocertificazioni rese dai medesimi, ordinata in fascia A e B e secondo l'ordine decrescente dell'incidenza canone/valore I.S.E.

Il Comune si riserva in sede istruttoria di chiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erronee od incomplete.

Il Comune procede all'adozione della graduatoria provvisoria ed alla pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e sul proprio sito internet istituzionale all'indirizzo [www.comune.tresana.ms.it](http://www.comune.tresana.ms.it)-**Sezione Bandi**. E' omessa la pubblicazione dei dati identificativi dei concorrenti ai sensi del Regolamento n. 2016/679/UE e del D.Lgs. 14-3-2013 n. 33. I concorrenti saranno identificati per mezzo di codice numerico assegnato dall'Ufficio protocollo. Il Comune di Tresana non invierà comunicazioni personali ai singoli interessati circa la collocazione in graduatoria o l'eventuale esclusione dalle stesse sia provvisoria che definitiva. I rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'albo pretorio e disponibili sul sito internet del Comune di Tresana.

Avverso le stesse sarà possibile proporre ricorso facendo pervenire la propria opposizione indirizzata al Comune di Tresana – entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie. Saranno inammissibili i ricorsi pervenuti all'Ufficio protocollo dopo la suddetta data.

L'Amministrazione Comunale non sarà responsabile di eventuali ritardi postali.

Sugli eventuali ricorsi deciderà il Responsabile del Servizio Finanziario che contestualmente procederà alla approvazione della graduatoria definitiva che quindi verrà pubblicata per 30 giorni consecutivi con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria e che quindi costituirà provvedimento definitivo.

#### **ART. 8 - VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA**

La graduatoria resterà valida fino al 31/12/2019.

#### **ART. 9 - CASI PARTICOLARI**

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi. Per ottenere il contributo gli eredi dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato oltre alle ricevute che attestino il pagamento dell'affitto fino alla data del decesso del richiedente.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto

conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'I.S.E. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

#### **ART. 10 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

**La domanda deve essere presentata entro le ore 12:00 del 05.08.2019**

#### **ART. 11 - DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Tresana.

I moduli di domanda sono disponibili presso gli uffici del Comune di Tresana dal lunedì al sabato oppure reperibili sul sito internet del Comune di Tresana all'indirizzo :

**[www.comune.tresana.ms.it](http://www.comune.tresana.ms.it)-Sezione Bandi**

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte e compilate, devono essere corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione, e indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso. In caso di cambio di abitazione, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente il nuovo indirizzo.

**Le domande dovranno pervenire al Comune di Tresana, entro le ore 12:00 del 05.08.2019** esclusivamente con una delle modalità di seguito indicate:

- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Tresana nei giorni di apertura al pubblico;
- spedite con raccomandata postale A.R. indirizzata a: Comune di Tresana, Piazzale XXV Aprile, 1 54012 Tresana (MS). In questo caso, per il rispetto dei termini di presentazione di cui all'art. 10, farà fede il timbro apposto dall'ufficio postale accettante al momento della spedizione del plico;
- Inviare tramite PEC alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Comune di Tresana, corrispondente al seguente indirizzo : **[comune.tresana@postacert.toscana.it](mailto:comune.tresana@postacert.toscana.it)**.

In questo caso la domanda sarà accolta solo se inviata da una casella di posta elettronica certificata e qualora vi sia corrispondenza fra l'autore della domanda e il soggetto identificato con le credenziali PEC, oppure in caso di sottoscrizione apposta in formato elettronico (firma digitale).

Per le domande trasmesse via PEC farà fede la data di invio dell'e-mail certificata.

Le domande di partecipazione devono essere corredate della seguente documentazione:

- 1) Copia documento di identità in corso di validità per i cittadini italiani e comunitari;**
- 2) Copia permesso di soggiorno / permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) in corso di validità per i cittadini che non appartengono ai Paesi dell'Unione Europea;**
- 3) Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;**
- 4) Copia attestato di versamento dell'imposta di registro per contratti di locazione oppure attestazione dell'adesione al regime della cosiddetta "cedolare secca" introdotta dal D.lgs. 23/2011;**
- 5) Certificazione I.S.E./I.S.E.E. predisposta secondo la normativa vigente in corso di validità e priva di omissioni/difficoltà - DPCM n. 159 del 05/12/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" - o indicazione del codice del protocollo dell'attestazione ISEE;**
- 6) Certificazione a firma del responsabile dei Servizi Sociali o autocertificazione circa la fonte di sostentamento per i soggetti che dichiarano "I.S.E. zero":** L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "I.S.E. zero", ovvero che hanno un I.S.E. inferiore rispetto al canone di locazione per il quale chiedono il contributo, è possibile soltanto in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, o in presenza di espressa certificazione, a firma del responsabile dei Servizi Sociali, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali della ASL ;
- 7) Copie delle ricevute che attestano l'avvenuto pagamento delle prime mensilità del 2019 del canone di locazione.** Coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, entro il 31/01/2020, le restanti copie delle ricevute relative al pagamento delle successive mensilità del 2019 del canone di locazione. In caso di mancata presentazione entro tale termine, l'entità del contributo sarà calcolata in dodicesimi in funzione delle ricevute del canone di locazione pagate e allegate alla domanda di partecipazione al bando di concorso;

**La mancanza di un solo allegato richiesto o la mancanza delle firme determinerà l'esclusione dalla graduatoria.**

#### **ART. 12 - CONTROLLI E SANZIONI**

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni, il Comune di Tresana, in collaborazione con la Guardia di Finanza e i competenti Uffici della Pubblica Amministrazione, potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni presentate. Gli elenchi dei beneficiari del contributo saranno inviati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). Nel caso di dichiarazioni non veritiere, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al recupero della somma erogata, come previsto dall'art. 75 del DPR n. 445/2000. Le economie derivanti da perdita o modificazione dei requisiti o per rideterminazione della posizione in graduatoria dei beneficiari a seguito di controlli svolti dai competenti uffici comunali e/o dalla Guardia di Finanza, restano nella disponibilità del Comune e possono essere utilizzate per i soggetti collocati nella graduatoria dell'anno a cui si riferisce il bando o in quello successivo.

### **ART. 13 - NORME FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge n. 431 del 09/12/1998, al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07/06/1999, alla Legge Regionale Toscana n. 2 del 02.01.2019, alla Delibera della Giunta Regionale n. 581 del 06/05/2019, al D.Lgs. n. 286 del 25/07/1998, al DPR n. 445 del 28.12.2000, al DPCM n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i.

#### **Garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali**

Il Comune di Tresana dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente bando di concorso, potrà trattare i dati personali dei concorrenti sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento il partecipante al presente bando potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Tresana nella persona del Responsabile del Servizio Dott.ssa Lorenza Folloni.

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il concorrente potrà visitare il sito: [www.comune.tresana.it](http://www.comune.tresana.it), accedendo alla sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

( Dott.ssa Lorenza Folloni )

**N.B. Le domande dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune**

**entro le ore 12:00 di Lunedì 05 Agosto 2019.**